



## **LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: ELEMENTI ETICI, TECNICI, ECONOMICO-GIURIDICI PER GLI ENTI RELIGIOSI**

Vademecum a cura del Tavolo Tecnico  
sulle Comunità Energetiche Rinnovabili  
della Conferenza Episcopale Italiana



CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

**LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI:  
ELEMENTI ETICI, TECNICI, ECONOMICO-GIURIDICI  
PER GLI ENTI RELIGIOSI**

Vademecum a cura del Tavolo Tecnico  
sulle Comunità Energetiche Rinnovabili  
della Conferenza Episcopale Italiana



# indice

<b>PREFAZIONE</b>	5
<b>INTRODUZIONE</b>	7
<b>LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI</b>	
<b>1.1 DEFINIZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)</b>	9
<b>1.2 CER E ECOLOGIA INTEGRALE</b>	11
1.2.1 L'enciclica Laudato Si'	
1.2.2 La 49 <sup>ma</sup> Settimana Sociale dei cattolici italiani	
1.2.3 Una prospettiva per la famiglia umana: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile	
1.2.4 Il Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana	
<b>1.3 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI SOCIALI</b>	14
1.3.1 La comunità	
1.3.2 Povertà energetica	
1.3.3 Comunità energetica e solidale (CERS)	
<b>1.4 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI AMBIENTALI</b>	16
1.4.1 Crisi climatica e transizione energetica	
1.4.2 Obiettivi UE 2030 e 2050	
1.4.3 Il principio del "Do not significant harm"	
1.4.4 L'agrivoltaico e le CER	
<b>1.5 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI ECONOMICI</b>	22
1.5.1 Autoconsumo fisico	
1.5.2 Contributi e tariffe premio	
1.5.3 Energia immessa in rete	
1.5.4 Il concetto di energia condivisa autoconsumata (virtualmente) e incentivata	

## FRAMEWORK NORMATIVO-REGOLATORIO E ASPETTI TECNICI

2.1	LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE	29
2.2	CHI PUÒ FAR PARTE DI UNA CER	32
2.3	IL RUOLO DEL REFERENTE CER	33
2.4	MODELLI ORGANIZZATIVI	35

## APPROFONDIMENTI GIURIDICI

3.1	LE FORME GIURIDICHE COMPATIBILI CON LA CER	40
3.1.1	Le CER “ombrello”	
3.1.2	Alcune osservazioni	
3.2	LE CER E IL CODICE DI DIRITTO CANONICO	46
3.3	LE CER E I VINCOLI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	47

## ROADMAP

4.1	FASE DI FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DISCERNIMENTO	51
4.2	FASE DI STUDIO PRELIMINARE	52
4.3	CAMPAGNA DI RACCOLTA ADESIONI	53
4.4	PROGETTO DELL'IMPIANTO E STUDIO DI FATTIBILITÀ	54
4.5	FASE DI COSTITUZIONE DELLA CER	54
4.6	REALIZZAZIONE IMPIANTI - FINANZIAMENTO	57
4.7	ATTIVAZIONE E ACCESSO AGLI INCENTIVI	59
4.8	FASE GESTIONALE DELLA CER	60

## ALCUNE IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

## GLOSSARIO

# prefazione

“Dal momento che tutto è intimamente relazionato e che gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi mondiale, propongo di soffermarci adesso a riflettere sui diversi elementi di una **ecologia integrale**, che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali” (LS 137).

Il messaggio rivoluzionario di Papa Francesco e “rivolto a tutte le persone di buona volontà” (LS 62), invita ad una prospettiva nuova nell'affrontare i temi ambientali. Troppo spesso si vuole contrapporre interessi economici alla protezione dell'ambiente; altrettanto spesso si vuole contrapporre quest'ultima ad uno sviluppo integrale dell'essere umano, spingendosi a individuare nella riduzione, o addirittura nell'estinzione, della popolazione mondiale la soluzione alla crisi climatica. L'invito del Pontefice è invece a considerare come tutto sia connesso e come non possa esistere un autentico sviluppo economico senza garantirne la sostenibilità nel lungo periodo, inclusa la dimensione ambientale. Da ultimo, le preoccupazioni ambientali non possono e non devono tradursi in una nuova forma di marginalizzazione verso i poveri e gli ultimi.

All'interno delle strategie per il contrasto al cambiamento climatico, la transizione energetica svolge un ruolo centrale. Il tema energetico è per sua natura strategico per le sue molteplici implicazioni di carattere ambientale, economico, politico ma anche etico. Anche la Chiesa si interessa al tema sapendo l'effetto che l'uso corretto o meno delle risorse naturali ed energetiche ha sull'ambiente. Come cristiani e uomini, siamo tutti chiamati ad amministrare in maniera responsabile i beni del Creato. Inoltre, vi sono implicazioni di carattere sociale, in quanto il costo elevato dell'energia grava soprattutto sulle persone più fragili della società. Tali costi gravano anche sulle chiese locali e sulle parrocchie.

La transizione energetica non è un percorso lineare e mono-dimensionale. Al contrario interessa tre sfere di azione tra loro collegate: l'acquisto, la produzione e il consumo di energia. Non vi può essere sostenibilità se non si pongono limiti al consumo e alle inefficienze che creano dispersione. Così come bisogna domandarsi quali siano le fonti impiegate nella sua produzione. Pertanto, esistono vari strumenti e soluzioni in questo sforzo comune.

Tra queste, le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno suscitato particolare interesse a partire dall'Enciclica *Laudato Si* e dalla Settimana Sociale dei Cattolici a Taranto.

A partire dalla fine del 2022, la Segreteria Generale della CEI ha costituito un Tavolo Tecnico che riunisce gli Uffici che a vario titolo sono impegnati sul tema al fine di coordinarne gli sforzi e l'attività. Tra i vari obiettivi, il Tavolo ha attivato anche un Servizio di Orientamento per parrocchie e diocesi. Dalla sua attivazione, numerose sono state le interlocuzioni con comunità locali così come con operatori del settore. Si registra un grande interesse e una grande vivacità in merito alle CER a tutte le latitudini del nostro Paese, dimostrando una grande capacità di forze generate dalle chiese in Italia.

Con lo scopo di favorire innanzitutto un dibattito costruttivo all'interno delle nostre comunità in merito a che cosa possiamo fare per favorire uno sviluppo più sostenibile e un uso più solidale delle risorse ambientali e al tempo stesso nella speranza di poter favorire la nascita di progettualità in questo ambito all'interno della Chiesa, è stato realizzato questo Vademecum.

Il successo di tali progetti non si esprimerà nel loro numero ma nella loro qualità. Tanto più le Comunità Energetiche saranno innanzitutto "comunità", raccogliendo le energie migliori all'interno delle nostre chiese e della società più in generale; tanto più sapranno includere i soggetti più fragili e svantaggiati creando percorsi virtuosi; tanto più sapranno essere strumento per una corretta gestione dei beni e delle risorse affidate alle chiese per le generazioni future di fedeli, solo così avremo messo in atto quanto ci ricorda Papa Francesco nella *Laudate Deum*: "la fede autentica non solo dà forza al cuore umano, ma trasforma la vita intera, trasfigura gli obiettivi personali, illumina il rapporto con gli altri e i legami con tutto il creato" (LD 61).

**Card. Matteo Maria Zuppi**

*Presidente della Conferenza Episcopale Italiana*



# introduzione

Il presente Vademecum, concepito quale strumento di formazione e informazione, vuole essere un aiuto ed un accompagnamento per le chiese e per gli enti religiosi in Italia nell'approcciarsi al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (o CER).

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono un nuovo modello organizzativo per la produzione, il consumo e la condivisione di energia elettrica. Tali realtà, ancora agli inizi in Italia, possono rappresentare un'opportunità verso la promozione della transizione energetica in una prospettiva di Ecologia integrale, che abbraccia la tutela dell'ambiente, la giustizia nei rapporti economici e sociali, la cura della persona umana e delle comunità in cui essa è inserita.

La normativa include gli enti religiosi tra i soggetti che possono partecipare alle configurazioni di CER avendo anche poteri di controllo. Gli enti religiosi possono inoltre promuovere la formazione di comunità energetiche in collaborazione con altri soggetti o in autonomia.

Con lo scopo di presidiare il quadro normativo e di mercato, di coordinare l'attività degli Uffici della Conferenza Episcopale Italiana sul tema e di fornire un Servizio di orientamento a favore degli enti religiosi, la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha costituito un Tavolo Tecnico sull'Energia e le CER.

Volendo inoltre fornire uno strumento operativo concreto che possa essere di supporto alle progettualità sul territorio, il Tavolo Tecnico ha realizzato questo Vademecum che verrà regolarmente aggiornato per recepire in maniera continuativa gli sviluppi a livello normativo, di mercato e pastorale. Questo documento ha, dunque, lo scopo di fornire alcune **informazioni di carattere generale** e suggerire alcuni strumenti e metodologie utili per le chiese locali e gli enti religiosi, ma chiede una preventiva e responsabile valutazione in merito all'opportunità di costituire una CER o alla scelta delle soluzioni tecniche, economiche e giuridiche più appropriate, che devono essere definite in relazione al contesto specifico di ogni realtà. Si desidera, inoltre, sollecitare una riflessione sulle opportunità che emergono in termini di assunzione di responsabilità da parte degli enti ecclesiali e civili, di risposta alle fragilità e di animazione dei territori.

Inoltre, sebbene grande attenzione sia stata rivolta al reperimento e alla validazione delle informazioni qui riportate, anche tramite il confronto con esperti ed enti istituzionali, il documento ha una **finalità divulgativa** e per natura, non si propone di essere risolutivo per ciascun progetto. Sarà, pertanto, importante sempre consultare attentamente la normativa ufficiale e farsi accompagnare da professionisti che possano analizzare gli aspetti giuridici, tecnici ed economici applicabili ai singoli casi.

Il documento apre con una visione generale sul tema delle CER, partendo dalle motivazioni che hanno portato la Chiesa ad occuparsene all'interno della più ampia riflessione sulla Cura del Creato ispirata dall'enciclica *Laudato Si'*, accanto ai benefici sociali, ambientali ed economici ad esse associati. Sarà descritto il quadro normativo, i possibili modelli organizzativi e le possibili forme giuridiche compatibili con le CER. Si arriverà poi ad analizzare ogni passo dell'iter che porta concretamente alla costituzione di una CER e alla sua operatività.

## **Il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Gestore dei Servizi Energetici – GSE**



Sin dall'avvio del Tavolo Tecnico, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il GSE hanno incoraggiato e supportato il suo lavoro. In particolare, il GSE ha collaborato alla redazione del Vademecum offrendo il suo importante contributo tecnico all'interno dei propri ambiti di competenza. A tali istituzioni va il ringraziamento per il supporto offerto.

# LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI


## 1.1 DEFINIZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una forma partecipativa volta a promuovere lo **sviluppo**, la **produzione**, il **consumo** e la **condizione di energia prodotta da fonti rinnovabili** il cui principale obiettivo è quello di fornire **benefici economici, sociali e ambientali** al territorio in cui opera. Sebbene le CER per legge non possano avere finalità di lucro (per le imprese, questo significa che la partecipazione alle CER non può costituire l'attività commerciale principale), possono rappresentare un'occasione di risparmio economico per i membri.

La CER si costituisce come **soggetto giuridico** autonomo, dotato di un proprio statuto, e si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** dei suoi membri, che possono decidere di recedere e uscire in qualsiasi momento dalla configurazione. I contributi economici condivisi all'interno della CER derivano dagli incentivi e dai rimborsi tariffari previsti dalla normativa italiana per l'energia immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili al servizio della comunità e contemporaneamente (nella stessa ora) prelevata dai suoi membri o soci all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria di riferimento. La CER è composta da soggetti che possono agire come consumatori, produttori o *prosumer*. I **prosumer** sono dotati di impianti rinnovabili, producono energia elettrica, ne consumano una parte (cioè, godono dei benefici dell'auto-consumo fisico) e vendono la parte in eccesso, che può rilevare per la condivisione dell'energia con gli altri membri o soci della CER. I **produttori** partecipano alla CER con i propri impianti a fonti rinnovabili e con l'energia che immettono in rete, di cui godono i proventi, contribuiscono a generare gli incentivi

condivisi dalla CER. I **consumer (consumatori)** non hanno un proprio impianto di produzione, continuano a pagare le utenze elettriche al proprio fornitore, ma contribuiscono con i propri consumi ad incrementare l'energia condivisa e dunque i relativi incentivi.

Figura 1 - Autoconsumo virtuale: il modello alla base delle CER



Il calcolo dell'energia che accede ai rimborsi tariffari e all'incentivo è effettuato dal GSE sulla base delle misure trasmesse dai distributori di energia. Per ciascuna fascia oraria, il GSE verifica a quanto ammonta l'energia immessa in rete da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da tutti i consumatori della CER all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria di riferimento.

L'energia condivisa (virtualmente) è pari al minor valore tra queste due quantità di energia.

## 1.2 CER E ECOLOGIA INTEGRALE

### 1.2.1 L'enciclica *Laudato Si'*

Con la pubblicazione dell'enciclica *Laudato Si'*, il 24 maggio 2015, Papa Francesco ha donato alla Chiesa uno strumento prezioso di aggiornamento della Dottrina sociale della Chiesa, riconoscendo il deterioramento dell'ambiente naturale, la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico fra le maggiori sfide del nostro tempo e che è in gioco la responsabilità e la capacità di impegno di tutti i cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà. Il clima, definito come "bene comune, di tutti e per tutti" (*Laudato Si'*, 23), per la sua intrinseca complessità richiede la considerazione di ognuno dei fattori umani che ne compromettono la stabilità. Con grande chiarezza, assieme al richiamo per un necessario cambiamento nelle 'cause strutturali' degli squilibri del sistema esistente (LS 5 e 6) attraverso 'nuove politiche nazionali e locali' (LS 176-181), Papa Francesco parla della necessità di cambiamenti di stili di vita, di produzione e di consumo, e della responsabilità del sistema energetico mondiale nell'emissione di gas climalteranti. Nella sua lungimiranza, tra le soluzioni proposte l'enciclica *Laudato Si'* fa riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili: "In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza. È lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti" (*Laudato Si'*, 179). La Comunità Energetica Rinnovabile può pertanto rappresentare uno strumento di promozione di tale visione integrale dell'ambiente e dell'attività umana.

### 1.2.2 La 49<sup>ma</sup> Settimana Sociale dei cattolici italiani

La 49<sup>ma</sup> Settimana Sociale, tenutasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, è stata un'occasione per chiarire il ruolo dei cattolici nell'impe-

gno comune per la cura del creato. Il tema *“Il pianeta che speriamo – ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”* ha suscitato riflessioni su vari temi, giungendo alla definizione di quattro piste di impegno:

1. Costruzione di Comunità energetiche;
2. Finanza responsabile;
3. Consumo responsabile;
4. Manifesto dell'Alleanza dei giovani.

Le comunità energetiche vengono descritte come una grande opportunità per promuovere dal basso la transizione ecologica e un'opportunità di rafforzamento dei legami comunitari che si cementano sempre condividendo scelte concrete in direzione del bene comune. Nell'ottica di una transizione giusta e socialmente sostenibile le comunità energetiche possono diventare anche uno strumento di creazione di reddito aggiuntivo a favore di fedeli, parrocchie, case-famiglia, comunità famiglia e comunità locali come già dimostrato da alcune buone pratiche realizzate o in via di realizzazione nei territori. In questa occasione è stata avviata una campagna di promozione, informazione e sensibilizzazione per favorire la partecipazione di diocesi ed enti religiosi alla costituzione di CER.

### **1.2.3 Una prospettiva per la famiglia umana: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile**

Il *World Inequality Report 2022*<sup>(1)</sup> collega in modo molto stretto il tema della crisi climatica a quello della disuguaglianza, con un capitolo dedicato alla disuguaglianza climatica: la maggior parte della crescita delle emissioni di gas clima-alteranti a livello globale degli ultimi 20 anni appaiono concentrati in una piccola fascia di 'super-emettitori'. La chiave per affrontare la questione è quella di una sempre maggiore consapevolezza rispetto a un modello economico diseguale ed energivoro, che erode in maniera sempre più avvertibile le risorse del pianeta, e di conseguenza della consapevolezza che i consumi di energia, di materia, di suolo non possono più aumentare in modo indefinito. La strada da intraprendere per fare fronte alla situazione dell'umanità e del pianeta richiede una forte azione nel cambiamento delle politiche, ed anche una vera e propria 'conversione ecologica' di ogni persona e

di ogni comunità. Scrive Papa Francesco. “Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare.” (LS 22)

Soprattutto, è chiaro che non è possibile operare su una singola questione presa separatamente dalle altre: per questa ragione è necessario adottare una prospettiva di ‘sviluppo sostenibile’, rappresentata dalla dichiarazione *‘Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile’*, recepita nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: la produzione dei beni e dei servizi di cui l’umanità necessita non può avvenire a spese della nostra ‘casa comune’; ma neanche ignorando la voce, la dignità e i diritti dei poveri e dei vulnerabili.

Esistono varie strade su come attuare localmente la transizione energetica.

Ognuna di queste può portare vantaggi, ma deve essere valutata attentamente in base alle necessità del territorio, del fabbisogno energetico e della disponibilità delle materie prime richieste. Bisogna in primo luogo lavorare sulla nostra consapevolezza rispetto ai livelli di consumo, in particolare energetico, che deve spingerci da una parte a stili di vita più sobri e rispettosi dei limiti del pianeta, dall’altra a cercare una prospettiva di modelli di sviluppo diversi e più sostenibili. Anche il progresso tecnologico, che cerca di sviluppare soluzioni sempre migliori per rispondere alle esigenze sopracitate, rappresenta un elemento fondamentale nel processo di transizione verso un’energia con emissioni di carbonio ridotte. Accanto ad esso c’è un altro elemento che svolge un ruolo importante, ben rappresentato proprio tra i principi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: ovvero il coinvolgimento attivo dei cittadini, che hanno il potere di promuovere e incentivare l’innovazione sociale attraverso iniziative di azione collettiva. Le comunità energetiche possono incarnare ognuno di questi aspetti e rappresentare uno strumento di transizione energetica partecipata.

---

1 Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (A c. Di). (2022). *World Inequality Report 2022*. Harvard University Press.

## 1.2.4 Il Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Al termine del 2022, presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana è stato costituito il Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Il Tavolo è composto dall'Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, l'Ufficio Economia e Amministrazione, l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto, l'Ufficio Salute, la Caritas Italiana. Vi partecipano inoltre l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e il Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani.

Tra i compiti del Tavolo figurano il monitoraggio e il presidio del quadro normativo e la redazione di regolari comunicazioni d'aggiornamento per le diocesi. È stato attivato un Servizio di orientamento e assistenza per diocesi e parrocchie cui è possibile rivolgersi per ricevere informazioni e suggerimenti a partire da specifici percorsi sul territorio. Dall'attivazione del servizio sono già state numerose le interazioni e richieste provenienti dalle chiese locali. Il servizio può essere contattato scrivendo a [tavoloenergia@chiesacattolica.it](mailto:tavoloenergia@chiesacattolica.it) oppure consultando il sito: [tavoloenergia.chiesacattolica.it](http://tavoloenergia.chiesacattolica.it)

## 1.3 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI SOCIALI

### 1.3.1 La comunità

In una società caratterizzata dalla segmentazione e dalla fragilità delle relazioni, deve essere accolta con favore ogni opportunità di azione di 'ricostituzione delle comunità'. L'iniziativa delle comunità energetiche si pone come possibile spunto colto dalla lettura del mondo che cambia: una vera e propria pratica di 'amicizia sociale' (FT) che attraverso il lavoro su una proposta concreta e immediatamente percepibile come 'utile', permette di sviluppare un dialogo profondo all'interno del corpo sociale, delle sue vulnerabilità ma anche della



sua iniziativa e creatività. Anche coloro che vivono situazioni di fragilità sociale ed energetica possono assumere un ruolo da protagonisti, assumendosi la responsabilità di promuovere azioni che possono rappresentare una risposta almeno parziale a povertà concrete, ma forse anche in misura più importante rappresentare uno stimolo a ricostruire e rigenerare legami comunitari e di prossimità tra le persone. Questo processo può essere promosso da organismi ecclesiali, insieme ad altri corpi sociali intermedi, ed autorità locali, recuperando un ruolo di ascolto/elaborazione/proposta colto da molti osservatori come profondamente in crisi.

### 1.3.2 Povertà energetica

Il concetto di povertà energetica fa riferimento all'impossibilità per un nucleo familiare di garantire un livello e una qualità dei servizi energetici domestici sufficienti per le proprie esigenze sociali e materiali. Secondo l'Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica [OIPE] alla fine del 2022, sono state circa 2 milioni le famiglie in povertà energetica, pari al 7,7% del totale. A fronte di questo panorama, l'ingresso dei soggetti vulnerabili all'interno di una CER (oppure prevedere forme di vantaggi diretti o indiretti derivanti dalla CER a beneficio di questi) può rappresentare uno strumento per mitigare la povertà energetica. Ad esempio, questo tipo di configurazione consente a soggetti in stato di vulnerabilità che non riuscirebbero ad investire autonomamente in impianti a fonte rinnovabile, di condividere i benefici derivanti dall'istituzione della CER stessa e potenzialmente di ottenere grazie a comportamenti virtuosi, una compensazione dei propri costi energetici senza necessità di investire personalmente nella realizzazione di impianti a fonti rinnovabili o in interventi di efficienza energetica al di sopra delle loro possibilità economiche.

Infine, le Regole Operative del GSE, stabilendo che le CER debbano destinare l'eventuale eccedenza dell'importo della tariffa premio esclusivamente ai consumatori non aziendali e/o impiegarla per scopi sociali con ricadute territoriali, rappresentano un ulteriore mezzo potenziale per combattere la povertà energetica.

**La CER non rappresenta una modalità di intervento da considerarsi adatta a tutte le situazioni concrete, o in grado di offrire una risposta**

**unica ed esaustiva alla povertà energetica. Essa deve essere associata a misure di altra natura, pensate nel segno dell'accompagnamento e della prossimità alle persone, alle comunità, alle famiglie che vivono una condizione di fragilità, includendo ad esempio anche elementi di coscientizzazione e di sostegno all'efficientamento dei consumi.** Certamente la CER può offrire però un contributo per affrontare un aspetto della povertà che, come ci segnalano gli studi più attenti, ha sempre un carattere multidimensionale.

### **1.3.3 Comunità energetica e solidale (CERS)**

In alcuni casi, il carattere sociale e solidale può essere l'elemento prevalente delle CER che, attraverso l'agire collettivo, si pongono quale obiettivo primario il contrasto alle disuguaglianze e alla povertà energetica. A fronte di ciò, si parla di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS) per riferirsi ad una specifica categoria di modelli energetici caratterizzati da una particolare attenzione verso le persone e le comunità più fragili. Pur non essendo un concetto formalmente regolarizzato dalla normativa, il suddetto modello sta diventando conosciuto e apprezzato da diversi tipi di attori. Non esistendo una normativa *ad hoc*, sono lo Statuto e il Regolamento specifico della CER che attribuiscono e regolano la valenza "sociale" di tale configurazione, prevedendo, ad esempio, specifici meccanismi di re-distribuzione dei benefici economici.

## **1.4 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI AMBIENTALI**

La diffusione delle CER può avere, assieme ad altre misure ed all'interno di una più ampia trasformazione dei modelli di produzione e consumo, un ruolo importante nella riduzione dei gas climalteranti legati ai processi di produzione di energia da fonti fossili e nella riduzione delle attività estrattive delle fonti fossili con il relativo impatto sugli ecosistemi. Basti pensare che, ad esempio, secondo le stime che emergono dalle simulazioni sul "Portale Autoconsumo

Fotovoltaico” del GSE un gruppo di autoconsumatori o una CER che installi un impianto fotovoltaico da circa 200 kW con una produzione media di 244 MWh/anno evita la combustione di oltre 300 barili di petrolio equivalenti all’anno che causerebbero l’immissione in atmosfera di 121 tonnellate di CO<sub>2</sub> all’anno.

Le CER sono dunque uno degli strumenti a disposizione, considerando che **transizione energetica e decarbonizzazione sono realtà dove consumo, acquisto e produzione di energia elettrica sono interconnessi e contribuiscono sinergicamente allo sviluppo sostenibile. Anche la Chiesa e i credenti possono contribuire a tale transizione, attivando un cambiamento culturale capace di generare progettualità e miglioramenti concreti.**

#### 1.4.1 Crisi climatica e transizione energetica

Al paragrafo 23 della *Laudato Si'*, Papa Francesco scrive: “Numerosi studi scientifici indicano che la maggior parte del riscaldamento globale degli ultimi decenni è dovuta alla grande concentrazione di gas serra (biossido di carbonio, metano, ossido di azoto ed altri) emessi soprattutto a causa dell’attività umana”. Attraverso la lettera apostolica *Laudate Deum*, pubblicata il 4 ottobre 2023, Papa Francesco insiste ancora sulla necessaria consapevolezza all’interno della comunità ecclesiale e civile rispetto alla situazione del cambiamento climatico e delle sue cause, come primo elemento per sollecitare la responsabilità di tutti nel dare un contributo efficace nella lotta contro il cambiamento climatico.

L’uomo, creatura posta al vertice della creazione con il compito di custodire la casa comune, è stato in grado di alterare gli equilibri naturali e di compromettere la sua stessa sopravvivenza e quella di tante altre specie viventi. Si tratta di un’evidenza sulla quale esiste oggi un ampissimo consenso nella comunità scientifica internazionale.

Un punto di riferimento essenziale è l’*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* che, a partire dal 1990, ha condotto e confrontato i dati e le analisi specialistiche prodotte dal lavoro di migliaia di scienziati, istituzioni e centri di ricerca in tutto il mondo. L’ampia serie di dati disponibili non lascia dubbi in merito alla gravità della situazione.

Per poter intervenire in maniera mirata nel taglio delle emissioni di gas serra è necessario analizzare i settori maggiormente responsabili di tali emissioni a livello globale. Secondo l'IPCC il settore energetico (produzione di elettricità e calore, dalla combustione di carbone, gas naturali o petrolio) è responsabile per almeno un quarto delle emissioni globali di CO<sub>2</sub>. Al fine di contenere l'aumento di temperatura media globale entro 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, è necessario raggiungere la cosiddetta "neutralità climatica" (ovvero "emissioni nette zero") entro il 2050, mettendo in gioco tutte le strategie e gli strumenti che abbiamo a disposizione.

### 1.4.2 Obiettivi UE 2030 E UE 2050

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 attraverso la realizzazione del *Green Deal* europeo, puntando a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per realizzare questo obiettivo sarà necessaria una trasformazione radicale del modello energetico della società e dell'economia dell'Europa. Il *Green Deal* europeo definisce le iniziative strategiche volte ad aiutare l'UE a raggiungere il tale obiettivo, impegnandosi a garantire che:

1. nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra;
2. la crescita economica non sia dissociata dall'uso delle risorse;
3. nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il *Green Deal* pone attenzione al dare priorità all'efficienza energetica e sviluppare un settore dell'energia basato in larga misura sulle fonti rinnovabili, assicurare un approvvigionamento energetico dell'UE a prezzi accessibili, garantire un mercato dell'energia pienamente integrato, interconnesso e digitalizzato.

Tra le più recenti normative UE è fondamentale citare il *Clean Energy for all Europeans Package*, basato su una proposta della

Commissione del novembre 2016, che ha definito gli obiettivi e la strategia energetica dell'Unione Europea per i prossimi anni. Il *Clean Energy for all'European Package* è costituito da quattro regolamenti e quattro direttive, e affida un ruolo chiave ai consumatori di energia per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Accordo di Parigi. In particolare, sono due le direttive che svolgono il ruolo di dare centralità agli utenti finali nel processo di transizione energetica: la Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) e la Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEM).

I paesi dell'UE stanno continuando a lavorare a una nuova legislazione per rendere l'Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050. In quest'ottica, il pacchetto "Fit-for-55" costituisce un insieme di proposte volte a rivedere ed aggiornare le normative vigenti, attuando nuove iniziative al fine di garantire che le politiche europee siano in linea con gli obiettivi climatici concordati dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Il Fit-for-55 mira a fornire un quadro coerente ed equilibrato per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, in grado di:

- garantire una transizione giusta e socialmente equa,
- mantenere e rafforzare l'innovazione e la competitività dell'industria dell'UE, assicurando allo stesso tempo parità di condizioni rispetto agli operatori economici dei paesi terzi,
- sostenere la posizione leader dell'UE nella lotta globale contro i cambiamenti climatici.

In quest'ottica, il pacchetto Fit-for-55 include una proposta di revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili (c.d. RED III). La proposta intende aumentare l'attuale obiettivo UE di raggiungere almeno il 32% di fonti energetiche rinnovabili nel mix energetico complessivo al 2030, portandolo ad almeno il 40%.

Il 27 giugno 2022 i ministri UE dell'Energia hanno concordato la loro posizione comune sulla proposta di revisione della direttiva RED III. Nel marzo 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla nuova versione della direttiva. Il Consiglio ha adottato le nuove norme nell'ottobre 2023.

Inoltre, l'UE sta attuando un piano ambizioso volto a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde, attraverso la promozione del risparmio energetico, degli investimenti nelle energie rinnovabili e della diversificazione degli approvvigionamenti energetici. Per questo, nel maggio 2022, la Commissione europea ha presentato il piano REPowerEU, che si basa sull'attuazione delle proposte del pacchetto "Fit-for-55".

In tema "energie rinnovabili", nel marzo 2023, l'UE ha concordato una legislazione più rigorosa per aumentare la capacità installata FER: la quota vincolante di rinnovabili dovrà rappresentare il 42,5% dei consumi dell'UE entro il 2030, con l'obiettivo di raggiungere il 45%.

Il lavoro fatto in sede UE rappresenta un percorso importante, che deve essere difeso e migliorato.

Tuttavia, sorge una preoccupazione riguardo alla capacità dell'Europa di prendere consapevolezza dell'importanza di un'imponente azione nelle politiche pubbliche, specialmente in un contesto di transizione in cui il libero gioco delle forze di mercato non sarà sufficiente nell'assicurare una transizione attenta alle fasce più fragili della popolazione. Questa transizione richiederà infatti una profonda riforma dei modelli di produzione e consumo. È necessario inoltre interrogarsi in modo più attento sulle implicazioni delle politiche di transizione al di fuori dei confini dell'Unione, soprattutto nelle regioni più periferiche del pianeta, dove si rischia di scaricare gran parte dei costi di tali transizioni.

### 1.4.3 Il principio del "Do not significant harm"

La realizzazione di una CER deve seguire il principio del "*Do not significant harm*", che prevede che gli interventi o le azioni compiute non arrechino danno significativo all'ambiente. È il principio che è

alla base delle misure del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e che prevede sei obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- adattamento ai cambiamenti climatici: non deve determinare un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: non deve danneggiare il buono stato dei corpi idrici determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento: non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- protezione e ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: non deve danneggiare le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie.

#### **1.4.4 L'agrivoltaico e le CER**

In virtù dei suddetti principi, ad esempio, è bene fare in modo che l'installazione di impianti da fonti rinnovabili non comprometta il territorio o il prioritario obiettivo della produzione alimentare, come avviene nel caso dei grandi impianti fotovoltaici installati su suolo agricolo destinato alla produzione di derrate. Si ritiene più opportuno, piuttosto, cercare soluzioni che permettano la produzione

di energia solare senza compromettere l'utilizzo del terreno, come può essere l'adozione dell'**agrivoltaico**. Per Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico) si intende un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Si può far riferimento anche all'**agrisolare** ovvero la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, al fine di evitare consumo di suolo. Ciò è possibile tramite investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.

## 1.5 PERCHÉ UNA CER? BENEFICI ECONOMICI

Le CER per legge non possono avere finalità di ottenere profitti finanziari ma **possono rappresentare, una volta ammortizzati gli investimenti, un'occasione di risparmio economico o di compensazione di parte dei costi sostenuti per la bolletta elettrica dai membri.**



Pur non avendo scopo di lucro, la CER deve garantire il proprio equilibrio economico e finanziario.



In **materia fiscale**, si rimanda agli approfondimenti specifici separatamente elaborati.

Nella valutazione dell'equilibrio economico-finanziario di qualunque CER vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- 1) **copertura finanziaria degli investimenti iniziali:** occorrono investimenti iniziali per la realizzazione, installazione e messa in funzione dell'impianto (o degli impianti) di produzione di energia rinnovabile. Conseguentemente i membri della



CER o la CER stessa dovranno disporre di risorse finanziarie sufficienti costituite da capitali propri e/o di capitali terzi finanziatori, ad esempio accedendo al sistema bancario o reperiti da istituzioni pubbliche e private a titolo di contributo a fondo perduto. In alternativa, dovranno fare ricorso a uno o più “produttori terzi”, ovvero produttori non membri o soci della CER disponibili a mettere i propri impianti nella disponibilità delle comunità, per esempio per ragioni di responsabilità sociale oltre che per la generazione di incentivi;

- 2) **corrispettivi richiesti ai partecipanti per i costi di gestione:** ai membri della CER potrà essere richiesto di pagare o dedurre dai benefici economici della condivisione un corrispettivo alla CER stessa per il servizio di gestione e di funzionamento della CER che ha un trattamento fiscale differenziato in funzione della soggettività giuridica e tributaria della CER. I corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività di qualifica ed erogazione degli incentivi sono invece trattenuti alla fonte dal GSE, che liquida a ciascuna CER il dovuto al netto di tali costi;
- 3) **investimenti con impatto sulla condivisione dell'energia e sulla spesa energetica dei soci o membri:** la realizzazione di impianti direttamente connessi alle utenze di alcuni soci o membri della CER producono un risparmio diretto per tali utenze (auto-consumo fisico), e l'abbinamento all'impianto di produzione di sistemi di accumulo può massimizzare l'auto-consumo fisico o anche la condivisione di energia tra i membri della CER. Inoltre, investimenti realizzati dai singoli partecipanti per l'elettrificazione dei propri consumi o la loro concentrazione nelle ore di maggiore produzione degli impianti possono avere un impatto positivo sulla generazione dei benefici economici da condividere nell'ambito di una CER.

Alla luce delle suddette premesse, i benefici economici connessi alla CER possono essere riassunti in:

1. risparmio derivante all'autoconsumo fisico;
2. contributi e tariffe premio;
3. ricavi derivanti da vendita energia immessa in rete.

### 1.5.1 Autoconsumo fisico

L'autoconsumo fisico o diretto, ovvero la possibilità di consumare in loco l'energia elettrica prodotta da un impianto di generazione locale per far fronte ai propri fabbisogni energetici, consente di ridurre i costi della bolletta legati alle componenti variabili. Esso è a **vantaggio diretto esclusivamente del soggetto i cui consumi sono fisicamente connessi a un impianto**, anche qualora non ne fosse proprietario.

### 1.5.2 Contributi e tariffe premio

Sebbene nel funzionamento della CER, ogni membro continui a pagare la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, una volta costituitasi, la comunità può richiedere, tramite richiesta telematica sul [portale dedicato](#), gli incentivi previsti dal D.lgs.199/2021 e definiti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER), che vengono corrisposti dal GSE. La sezione del Decreto CACER inerente la "tariffa incentivante" si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

Nello specifico, i contributi corrisposti dal GSE prevedono:

**1. Una tariffa premio MASE** di cui al Decreto CACER del MASE fissa per 20 anni (con la possibilità di una sua rimodulazione sulla base del monitoraggio effettuato dal GSE), modulata su tre scaglioni in base alla potenza degli impianti, dimensionata in kW, più elevata per gli impianti di taglia inferiore:

- gli impianti di potenza superiore a 600 kWp hanno una parte fissa di 60 €/MWh e una variabile fino a 40 €/MWh per un massimo di 100 €/MWh;
- gli impianti da 200 a 600 kWp hanno una parte fissa di 70 €/MWh e una variabile che non può superare i 40 €/MWh, con tetto a 110 €/MWh;
- Gli impianti al di sotto o pari ai 200 kWp hanno 80 €/MWh di parte fissa e un massimo 40 €/MWh di parte con tetto a 120 €/MWh;

Nel caso in cui in una CER sia presente più di un impianto rinnovabile, il calcolo degli incentivi viene effettuato per ogni singolo impianto.

La parte variabile è uguale al valore massimo tra 0 e la differenza tra 180 €/MWh e il Prezzo zonale orario (Pz) espresso in €/MWh, con un limite massimo di 40 €/MWh.

Ad esempio, se si considera un Pz di 170 €/MWh, si ottengono 10 €/MWh di parte variabile che portano gli incentivi dei tre scaglioni rispettivamente a 70 €/MWh, 80 €/MWh e 90 €/MWh.

Considerando, invece, il valore del Pz come quello che ha caratterizzato il periodo ottobre 2021-dicembre 2022, sempre superiore a 180, si hanno incentivi pari alla sola quota fissa con parte variabile pari a zero. Per gli impianti fotovoltaici è prevista, inoltre, una correzione legata alla collocazione geografica: gli impianti ubicati nel Centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo) e quelli del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto) riceveranno un extra rispettivamente di 4 €/MWh e 10 €/MWh.

È importante specificare che della suddetta tariffa premio da parte del MASE beneficeranno gli **impianti di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti, entrati in esercizio dopo il 16/12/2021 e solo se entrati in esercizio dopo la costituzione giuridica di una CER.**

Qualora gli impianti fossero entrati in esercizio tra il 16 dicembre 2021 e il 23 gennaio 2024, ovvero prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.

Secondo quanto previsto dalla Deliberazione ARERA del 30 gennaio 2024, se ci sono diversi impianti di produzione o unità con incentivi erogati in periodi temporali differenti, l'energia elettrica incentivata viene calcolata a partire dagli impianti entrati in esercizio prima.

Non ci sono limiti normativi o regolatori al numero di impianti che possono essere inseriti in una configurazione.

**2. Un rimborso definito da ARERA** variabile a seconda delle tariffe di trasmissione e distribuzione. Questo contributo di valorizzazione è definito annualmente da ARERA (per tutto il 2024 è stato fissato a 10,57 €/MWh).

La valutazione dei compensi da corrispondere avviene in base alle misure di energia immessa e prelevata registrate su base oraria dai misuratori del distributore di energia (*meter*). Le misure vengono acquisite dai distributori di rete, che provvedono a trasferire al GSE tutte le misure necessarie alla quantificazione dei benefici economici corrisposti mensilmente.

Tali benefici economici aumentano la sostenibilità dell'investimento sugli impianti, ma sono soprattutto il principale strumento per aumentare l'accettabilità a livello di comunità e stimolare un miglioramento continuo dei comportamenti di consumi all'interno della comunità. Inoltre, i suddetti incentivi possono essere suddivisi in base a differenti criteri tra i membri della CER, compresa la possibilità di destinarne una parte a fini solidaristici.

In particolare, qualora l'energia condivisa ecceda il 55% dell'energia complessivamente immessa in rete dagli impianti parte della configurazione (45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale), **l'importo della tariffa premio quantificato sull'energia condivisa eccedente** deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Sono definite anche **modalità per la cessione dei crediti e del mandato all'incasso dei contributi**. Come previsto da Regole operative GSE ... "Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) di cui al Decreto CACER, i crediti derivanti dal Contratto possono essere oggetto di cessione di credito da parte del referente."

**La domanda di accesso alle tariffe incentivanti** deve essere presentata tramite il portale messo a disposizione dal GSE e accessibile attraverso [l'area clienti, specificamente tramite l'applicazione SPC](#). È necessario, al tal fine, presentare la documentazione prevista (generale e specifica) per la verifica dei requisiti di accesso, in seguito alla quale, il GSE comunica al soggetto referente l'esito della richiesta.

È altresì possibile chiedere una verifica preliminare e accertare l'ammissibilità al meccanismo incentivante delle configurazioni con impianti a progetto e/o utilizzare uno strumento (presente sul

[Portale Autoconsumo GSE](#)) che consente di ottenere informazioni dettagliate sui vantaggi derivanti dall'autoconsumo e dalla condivisione, effettuando **simulazioni tecnico-economiche**.

### 1.5.3 Energia immessa in rete

**I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete spettano interamente ai produttori degli impianti** (siano essi membri, la CER stessa o soggetti terzi). Ciò, salvo diversa decisione in capo a ciascun produttore, che può decidere di lasciare nella disponibilità della CER anche l'energia immessa in rete da uno o più impianti.


Nello specifico, tutta l'energia in eccesso dell'autoconsumo fisico del produttore può essere ceduta tramite la modalità semplificata del Ritiro Dedicato (in tal caso il GSE la remunera in base al prezzo di mercato) oppure venduta autonomamente. I produttori di piccole dimensioni solitamente optano per il Ritiro Dedicato.

Con specifico riferimento al servizio di ritiro dedicato, il produttore è il «soggetto, persona fisica o persona giuridica, che sia titolare o abbia la disponibilità di un impianto ammesso al regime di Ritiro Dedicato, al Conguaglio ML-PMG o alla Tariffa Onnicomprensiva» (art. 2 Ritiro Dedicato dell'energia elettrica, Disposizioni Tecniche di Funzionamento, ma v. anche art. 5.9.1.).

Per verificare il valore dei prezzi di mercato dell'energia elettrica si può consultare il sito del GME [www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org).

### 1.5.4 Il concetto di energia condivisa autoconsumata (virtualmente) e incentivata

**L'energia condivisa** autoconsumata (virtualmente) è definita come il minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile a disposizione della CER e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei membri della CER stessa tramite i punti di prelievo collocati sulla stessa porzione di rete elettrica, ovvero essere localizzati nell'area convenzionale sottesa alla medesima cabina primaria di trasformazione di riferimento per la CER. Il modello di condivisione dell'energia elettrica è di tipo virtuale: produttori e clienti finali non sono direttamente connessi tra



loro tramite una rete privata ma l'energia viene tra loro condivisa tramite la rete pubblica e viene calcolata facendo un bilancio energetico.

È importante specificare che, come chiarito dalle Regole Operative del GSE, le infrastrutture di ricarica e sistemi di accumulo partecipano alla determinazione dell'energia condivisa.

## FRAMEWORK NORMATIVO-REGOLATORIO E ASPETTI TECNICI

### 2.1 LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

Il 30 novembre 2016, con la pubblicazione del *Clean Energy Package for all Europeans*, la Commissione Europea ha introdotto il concetto di “*Energy Community*”, presentando due diversi modelli di comunità energetica: la *Citizen Energy Community* (CEC) ovvero la comunità dei cittadini, e la *Renewable Energy Community* (REC), le “comunità rinnovabili”. Entrambe le forme prevedono la possibilità per i membri della comunità di svolgere attività di produzione, distribuzione, consumo, condivisione, accumulo e vendita dell’energia autoprodotta. Sono due le direttive che svolgono il ruolo di dare centralità agli utenti finali nel processo di transizione.

- **Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio**, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II). Nasce per favorire lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili sul territorio dell’Unione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e più in generale dei clienti finali;
- **Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (IEM). Definisce la nozione di autoconsumo, autoconsumo collettivo e di comunità di energia rinnovabile ed i principi che gli Stati devono rispettare per definire la relativa disciplina.

Per la **normativa nazionale** possiamo distinguere una fase transitoria ed una fase a regime.

La disciplina transitoria ([art.42-bis decreto-legge 30/12/2019, ora superata](#))<sup>1</sup> ha permesso alcune sperimentazioni con specifici limiti territoriali (definiti dai segmenti di bassa tensione della rete elettrica – le cabine secondarie) e di potenza (impianti medio-piccoli fino a 200 kW).

Il 30 novembre 2021, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del **decreto legislativo n.199 del 8/11/2021**, è stato completato il recepimento della RED II in Italia. Le nuove regole danno un'ulteriore spinta alla diffusione delle CER, attraverso l'introduzione di modifiche significative:

- Allargamento del perimetro “incentivabile” delle CACER dalla cabina secondaria alla cabina primaria;
- Ampliamento della dimensione massima degli impianti, che passa da 200 kW massimo a 1 MW per ogni singolo impianto;
- Impianti elegibili: impianti FER entrati in esercizio allacciati dopo il 15/12/2021 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021);
- Le nuove comunità energetiche potranno avere al massimo

---

<sup>1</sup> I principali passi che hanno portato la normativa italiana verso la completezza sono i seguenti:

- Articolo 42 bis del D.L. 30.12.2019, n. 162 (DI Milleproroghe) – al fine di acquisire elementi utili all'attuazione piena della Direttiva comunitaria;
- Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 318/2020/R/EEL del 4 agosto 2020 in tema di “Regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”, con la determinazione del valore delle componenti non applicabili all'energia condivisa;
- Decreto ministeriale 16 settembre 2020, che individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali delle comunità energetiche rinnovabili, con la determinazione dell'incentivazione degli schemi di autoconsumo collettivo e CER;
- Regole tecniche GSE 22 dicembre 2020 per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (con aggiornamento del 4 aprile 2022).



il 30% della potenza complessiva derivante da impianti già esistenti. Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione;

- Categorie soggetti ammessi che esercitano poteri di controllo sulla comunità: amministrazioni locali, PMI, persone fisiche, etc. ai quali si sono aggiunti enti religiosi, di ricerca e del terzo settore;
- Servizi erogabili: aggiunta la domotica, efficienza energetica e ricarica EV.

Il 27 dicembre 2022 è stato promulgato il **TIAD, il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso**, in cui ARERA definisce le diverse forme di autoconsumo diffuso, tra cui quella di Comunità Energetiche Rinnovabili e ne chiarisce le basi. In particolare, vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano le aree sottese a ciascuna cabina primaria.

Il GSE, come previsto, ha pubblicato sul proprio portale la [mappa integrata nazionale](#) con tutti i perimetri delle cabine primarie. Inserendo un indirizzo specifico o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e verificare che i punti di connessione siano inclusi nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

In data 23/01/2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il decreto attuativo previsto dal D.lgs. n. 199/21 in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili (“**Decreto CACER**”).

Con la **Delibera 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/EEL, ARERA** ha dunque provveduto a modificare il TIAD, al fine di renderlo coerente con le disposizioni normative previste dal già menzionato Decreto.

Il 23 febbraio 2024, con decreto direttoriale, il MASE ha approvato le **Regole Operative del GSE** che mirano a disciplinare le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. Tali Regole sono state successivamente aggiornate e approvate in

una nuova versione, contemporaneamente all'avvenuta pubblicazione del Decreto del Ministro n° 106 del 15 marzo 2024 (c.d. Decreto Corrispettivi), con il quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole.

Dall'8 aprile 2024, inoltre, i sono entrati in funzione i Portali del GSE. Sul sito del GSE è quindi possibile presentare le richieste:

- di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (e quindi per i contributi) per le configurazioni di autoconsumo diffuso;
- di verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso;
- di accesso al contributo in conto capitale previsto dal PNRR per gli impianti a fonti rinnovabili localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti.

La finestra temporale per la richiesta di contributi PNRR per l'autoconsumo diffuso si chiuderà inderogabilmente il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

## 2.2 CHI PUÒ FAR PARTE DI UNA CER

Una CER, che può essere costituita da 2 o più soggetti, è aperta alla partecipazione di tutti i consumatori. In una CER possono partecipare e avere poteri di controllo:



**Persone fisiche** (privati cittadini e famiglie)



**Piccole e medie imprese**  
(escluse le aziende energetiche)



Amministrazioni locali dell'elenco ISTAT,  
includere le comunali, ed enti territoriali



Enti religiosi e parrocchie



Enti del terzo settore e di protezione ambientale



Enti di ricerca e formazione

Non possono, tra gli altri, fare parte delle CER:

- le grandi imprese di qualunque settore;
- le PA centrali, incluse le loro sedi territoriali;
- le imprese del settore energetico la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.

## 2.3 IL RUOLO DEL REFERENTE CER

Il referente è il soggetto deputato alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Nel caso di configurazioni di CER, **il referente è la comunità stessa**. Il referente riceve tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica.

La CER può dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente, nel rispetto di

quanto previsto dal Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso di ARERA e dalle Regole Tecniche del GSE. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte della CER. Al referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.

Il ruolo di **referente e, nel caso, di responsabile della ripartizione** può essere svolto:

- dal rappresentante legale della medesima comunità;
- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCo certificata UNI 11352.

Al fine di presentare la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per una CER il referente dovrà utilizzare l'apposito Portale informatico, accedendo all'applicazione denominata SPC, tramite l'area clienti GSE (<https://areaclienti.gse.it/>).

Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste e inserito gli allegati previsti, il referente dovrà scaricare e stampare la richiesta di accesso al servizio e i mandati dei clienti e produttori generati automaticamente dal Portale informatico e, a seguito della verifica della correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni, sottoscrivere la richiesta e far sottoscrivere ai clienti finali e produttori i mandati e caricarli in formato digitale sul Portale informatico, corredandoli di copia del documento di identità dei sottoscrittori e dei relativi allegati.

In particolare, il referente dovrà inviare al GSE la documentazione menzionata nelle Regole Operative.

Inoltre, il Decreto Ministeriale numero 106 datato 15 marzo 2024, noto come "Decreto Corrispettivi" ha stabilito i corrispettivi, che il GSE richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi previsti dal PNRR, come indicato nel Decreto CACER, secondo le modalità definite nelle Regole Operative GSE.



Laddove la CER ritenesse inadeguate le proprie competenze interne, può essere vantaggioso delegare le responsabilità a un soggetto terzo con esperienza specifica nel campo. Qualora si optasse per delegare a terzi il ruolo di referente, risulta importante verificare che ne abbiano i requisiti e nel dettaglio i costi legati al loro compenso. Molte attività amministrative vengono, infatti, svolte direttamente dal GSE e non dovrebbero generare costi extra per i membri delle CER.

## 2.4 MODELLI ORGANIZZATIVI

La normativa non prevede un unico modello organizzativo per le Comunità Energetiche Rinnovabili. È, tuttavia, possibile individuare alcuni modelli organizzativi prevalenti, che si differenziano in base al soggetto o ai soggetti che ricoprono il ruolo centrale nella fase di promozione della comunità sul territorio.

	1. Modello ecclesiale	2. Modello pluralistico	3. Modello pubblicistico	4. Modello guidato dal player energetico
Promotore	Ente religioso	Ente religioso + altri enti (enti del terzo settore, RSA, ecc.) + famiglie	Comune	Player energetico
Processo di partecipazione	Prevalenza di adesione da parte di parrocchie ed enti religiosi che può prevedere o meno la partecipazione di altri soggetti e famiglie	Promozione e adesione da parte di una varietà di soggetti di natura differente	Promozione da parte dell'ente locale/comune e che prevede partecipazione di soggetti di natura differente, incluso l'ente religioso	Promozione da parte di un player energetico con adesione di famiglie e soggetti di natura differente

<b>Ripartizione dei benefici economici</b>	Ripartita tra membri o per una parte a fini sociali. Specificato da Regolamento della CER	Ripartita tra membri o per una parte a fini sociali. Specificato da Regolamento della CER	Ripartita tra membri o per una parte a fini sociali o altri servizi di pubblica utilità. Specificato da Regolamento della CER	I benefici economici sono innanzitutto rivolti a ricompensare il player per investimenti iniziali. Riconosciuti ai membri in misura secondaria
<b>Implicazioni in termini sociali</b>	Protagonismo degli attori sociali e delle fasce sociali fragili secondo quanto definito dall'ente religioso promotore	Costruzione di un processo 'aperto' in cui i promotori definiscono gli spazi di inclusione	Costruzione di un processo 'aperto' in cui i promotori definiscono gli spazi di inclusione, in dialogo con il quadro delle politiche pubbliche locali	Secondarie, rispetto a considerazione di efficienza nel set-up e nella valutazione dei benefici economici

All'interno dei suddetti quattro modelli organizzativi o clusters l'ente religioso può assumere, relativamente alle attività di promozione della CER, un ruolo più centrale (modello 1 e 2) o secondario (modello 3 e 4).

**I modelli 1 e 2** sono spesso frutto di iniziative promosse dal basso, dalla parrocchia o da famiglie e con un ruolo più attivo dell'ente religioso. In questi casi, il fine ultimo è spesso quello di combattere la povertà energetica dei soggetti in condizione di fragilità prestando una maggiore attenzione alla ripartizione dei benefici economici e aumentando al contempo la coesione sociale delle comunità locali. Nel caso del Modello ecclesiale, il ruolo principale svolto dalla parrocchia, o da altri enti religiosi, ha il vantaggio di semplificare l'aspetto gestionale e "relazionale" tra i soggetti in quanto aderenti ad un progetto ecclesiale comune.

È bene specificare che all'interno di tutti i modelli organizzativi, i privati, le famiglie, così come i singoli soggetti possono affiancarsi nel ruolo di promotori o partecipare come semplici membri della CER. È importante inoltre sottolineare l'importanza del fattore tempo, se si assume la sfida del coinvolgimento delle fasce sociali che vivono condizioni di povertà e vulnerabilità, e si desidera cogliere


l'opportunità per sviluppare pienamente le potenzialità in termini di consapevolezza e di animazione del territorio. È bene dunque che il processo di coinvolgimento venga avviato sin dalle primissime fasi di riflessione sulla fattibilità di una CER.

Inoltre, secondo principi di solidarietà, è possibile che le famiglie più bisognose siano identificate come destinatarie di parte dei benefici economici senza essere necessariamente membri della CER. Tali meccanismi verrebbero specificati nel Regolamento della CER, specie per quelle che si qualificano come CERS.

Nel **modello 3** l'ente religioso si aggiunge, come membro, ad un progetto in cui il ruolo di promotore viene svolto dal Comune o da altri enti locali, solitamente con l'obiettivo di generare valore sul territorio. Questo tipo di modello, oltre a coinvolgere soggetti potenzialmente rilevanti sia come produttori e come consumatori di energia elettrica, permetterebbe di intercettare risorse a fondo perduto o finanziamenti esclusivamente destinati agli enti pubblici. Il coinvolgimento delle autorità pubbliche locali pone l'iniziativa in un quadro di politiche, assumendone i vincoli ma fornendo anche strumenti conoscitivi utili a promuoverne il cambiamento e la trasformazione.

Nel **modello 4**, viceversa, sono i player energetici, ovvero le imprese attive nel mondo dell'energia, come ad esempio le utility o le ESCo, a svolgere il ruolo di catalizzatori, individuando un set di soggetti potenzialmente idonei a creare una comunità, tra cui potenzialmente un ente religioso, in una logica più "*business-oriented*". Le caratteristiche di questo modello sono la presenza di professionisti nella realizzazione del progetto e dalla capacità di sostenere gli investimenti iniziali necessari alla realizzazione della CER in caso manchino risorse proprie. Inoltre, nonostante da normativa il referente della CER sia la CER stessa, è previsto che le utility possano svolgere le mansioni del referente (ad esempio, la gestione dei rapporti con il GSE) su delega della comunità stessa.

I possibili membri di una Comunità Energetica dipendono da specifiche e concrete valutazioni che si basano sul territorio in cui operano, i fabbisogni energetici che rappresentano e gli sforzi economici che sono in grado di sostenere. È infine necessario considerare con



attenzione le implicazioni in termini sociali e di impatto sul tessuto della comunità locali. Esiste un'importante differenza tra individuare un promotore o un attore centrale con una struttura che consente un'azione relativamente più rapida ed efficiente, e partire invece da un ascolto delle realtà sociali, marginalizzate e non istituzionali. Quest'ultimo approccio implica la ricerca di un percorso comune che richiede l'accoglimento di sensibilità diverse e lo sviluppo di un progetto comune maturato attraverso un processo di dialogo e condivisione, che permette di valorizzare il contributo di tutti e contribuire al rafforzamento dei legami comunitari.

**Sebbene non esista un modello organizzativo unico, è importante valutare attentamente i possibili membri di una CER, anche in virtù dell'orizzonte temporale medio-lungo in cui opera e considerando i possibili rischi derivanti da soggetti tra loro non uniformi.**



## APPROFONDIMENTI GIURIDICI

Una CER può assumere qualunque forma giuridica tranne quelle previste per le società di capitali (ad esempio S.p.a., S.r.l., etc.), a meno che quest'ultime non assumino la qualifica di impresa sociale, e deve essere dotata di uno **statuto con i seguenti elementi essenziali**:

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di

scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative del GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

### 3.1 LE FORME GIURIDICHE COMPATIBILI CON LA CER

Seppure le normative di riferimento non impongano una determinata forma giuridica della CER, limitandosi a richiedere che si tratti di un "soggetto giuridico autonomo" e lasciando, quindi, libertà di scelta in funzione dei soggetti che ne fanno parte, le caratteristiche e gli obiettivi propri di questo tipo di configurazioni (= soggetto non profit, partecipazione aperta, chiaro obiettivo sociale) ne circoscrivono il campo.

Inoltre, quale sia la sua forma giuridica, vi è la possibilità per la CER di assumere la qualifica di **Ente del Terzo Settore (Ets)** o di impresa sociale mediante iscrizione nel Registro unico del Terzo settore-Runts (o, nel caso di imprese sociali, nel Registro delle imprese). Mediante l'iscrizione al RUNTS le CER costituite in forma di associazione o fondazione possono assumere, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, altresì, la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, co. 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo settore (d'ora in poi, "CTS").

### **Associazioni riconosciute e non riconosciute:**

Possono partecipare alla CER costituita sotto forma di Associazione tutti i soggetti indicati al paragrafo 2.2 del Vademecum (persone fisiche, piccole e medie imprese, enti privati, enti pubblici, enti del terzo settore, enti religiosi, ecc.).

L'Associazione si costituisce con scrittura privata o con atto pubblico (notarile). In particolare, per l'ottenimento del riconoscimento giuridico è richiesta la scrittura privata autenticata (notarile) o l'atto pubblico. Alla personalità giuridica consegue l'autonomia patrimoniale perfetta in base alla quale il patrimonio degli associati è separato da quello della CER; viceversa, le associazioni prive di personalità giuridiche sono caratterizzate dall'autonomia imperfetta in conseguenza della quale eventuali vicende connesse alla CER producono effetti anche sul patrimonio dei soggetti che hanno agito per conto della comunità. Tale differenza sostanziale, che riduce il rischio finanziario e reputazionale per l'ente religioso che aderisce, invita le CER costituite come Associazione non riconosciuta alla trasformazione ad Associazione riconosciuta

Per il riconoscimento giuridico occorre un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo il cui ammontare è definito, per prassi, dalle autorità preposte alla tenuta dei registri ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, salvo il caso di associazione ETS per la quale il CTS richiede un patrimonio di almeno 15.000€.

Nelle Associazioni vige il "principio della democraticità" la cui massima espressione è rappresentata dal voto capitaro (o voto per testa): ogni associato, quindi, ha diritto ad un voto in assemblea a prescindere dalle caratteristiche del singolo. È importante sottolineare questo aspetto poiché alla luce di tale principio, derogabile sono nel caso in cui l'Associazione acquisisca la qualifica di Ente del Terzo Settore, non è consentito di attribuire sostanzialmente maggior peso direttivo ad alcune categorie di soci-partecipanti come, ad esempio, ai "soci-fondatori" oppure ai "soci-partecipanti enti pubblici".

Ogni associato può sempre recedere a patto che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

### **Fondazioni di partecipazione:**

Anche la Fondazione di partecipazione, al pari dell'Associazione, consente la presenza, quali partecipanti (fondatori iniziali o successivi soci), di tutti i potenziali soggetti interessati con coesistenza di enti pubblici e privati.

Le Fondazioni si costituiscono con atto pubblico (notarile) e acquisiscono la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture, o mediante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, in caso di CER costituita come fondazione ETS.

Differentemente dal modello delle Associazioni, il modello delle Fondazioni di partecipazione si caratterizza per una maggiore flessibilità di *governance*. Infatti, attraverso l'atto costitutivo della Fondazione di partecipazione c'è la possibilità di prevedere diverse categorie di soci e diversi livelli di influenza nella *governance*, attribuendo, ad esempio, il diritto di nominare la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo a un socio-partecipante o a una particolare categoria di soci.

Analogamente alle associazioni, le CER costituite in forma di fondazione di partecipazione devono garantire il rispetto del principio c.d. della «porta aperta», consentendo il diritto di ingresso agli aspiranti membri della CER e di recesso *ad nutum* per coloro che sono già membri.

Ogni partecipante può sempre recedere a patto che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

### **Cooperative:**

Possono essere soci della cooperativa persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati.

La costituzione avviene con atto pubblico (notarile).

Per quanto attiene al diritto di voto, nella Cooperativa vige il principio di democraticità, già visto a proposito delle Associazioni, con alcune deroghe. Tutti i soci cooperatori che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci dispongono di un solo voto quale il valore della loro quota o la partecipazione azionaria detenuta (art. 2538, co. 1 e 2, c.c.). il legislatore prevede alcune eccezioni al voto capitarario: l'atto costitutivo può attribuire tanti voti fino a un massimo di cinque ai soci persone

giuridiche, in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri (art. 2538, co. 3, c.c.). L'atto costitutivo può derogare al voto per teste con riferimento ai soci finanziatori, che, tuttavia, non possono avere un numero di voti complessivi superiore al limite di un terzo di quelli attribuiti ai soci (artt. 2538, co. 2, c.c. e 2526, co. 2, c.c.). La stessa regola vale per i cc.dd. soci sovventori, con la precisazione che i voti possono essere a loro attribuiti anche in relazione ai conferimenti effettuati (art. 4, co. 2, l. 59/1992). Nel caso di cooperative consortili, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto possa essere attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (art. 2538, co. 4, c.c.).

Ai sensi dell'art. 2532 c.c., il recesso del socio cooperatore presuppone una domanda rivolta agli amministratori. Essi, qualora ritengano che la domanda difetti dei presupposti legislativi o statutari, potrebbero rigettarla.

### **Consorzi e società consortili:**

Il Consorzio, quale ente costituito tra "imprenditori", esclude dalla forma consortile CER la partecipazione sia di privati non imprenditori che di enti pubblici e dunque l'ente religioso.

### **Società di capitali:**

Con specifico riferimento alla forma giuridica delle società di capitali è importante avanzare alcuni chiarimenti:

- a) il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (d'ora in poi, "Decreto Impresa Sociale") ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per tutti gli enti previsti dal libro V del Codice civile (comprese le forme giuridiche "società di persone" e "società di capitali") di acquisire la qualifica di impresa sociale per esercitare «in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (art. 1, co. 1, Decreto Impresa Sociale);
- b) la qualifica di impresa sociale oblitera la finalità lucrativa della società che l'abbia acquisita (art. 1, co. 1, Decreto Impre-

sa Sociale). Di qui, la compatibilità del modello CER con le forme giuridiche “società di persone” e “società di capitali” con la qualifica di impresa sociale, che può esercitare in via stabile e principale un’attività di impresa avente ad oggetto «interventi e servizi finalizzati ... alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» (art. 2, co. 1, lett. e, Decreto Impresa Sociale).

Nelle società per azioni, i soci possono recedere nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Il socio può recedere *ad nutum* con preavviso di almeno centottanta giorni se la società è contratta a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato. Il diritto di recesso si esercita mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.

Nelle società a responsabilità limitata, i soci possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato, vale la stessa regola prevista per le società per azioni. L’atto costitutivo disciplina le modalità del recesso del socio.

### 3.1.1. Le CER “ombrello”

La CER può gestire una o più **configurazioni di autoconsumo**. Per il calcolo dell’energia condivisa e relativi benefici economici, tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell’area afferente alla medesima cabina primaria della rete elettrica. Tale distinzione permetterebbe di organizzare una comunità energetica che si potrebbe definire “ombrello”, costituita da **un unico soggetto giuridico, e a cui tutti i partecipanti delle singole configurazioni (i cui limiti restano le cabine primarie) aderiscono come membri**. Il GSE calcola l’energia condivisa e quindi i relativi incentivi, per ciascuna configurazione in modo indipendente. Il totale degli incentivi maturati viene versato al referente della comunità e viene ripartito in base allo statuto o a un contratto di diritto privato.

Da un punto di vista economico, l'acquisto centralizzato di beni e servizi e la creazione di economie di scala potrebbero essere vantaggiosi, così come la condivisione dei costi di gestione. Inoltre, la condivisione di uno statuto e di una procedura amministrativa potrebbe semplificare l'iter per la costituzione delle comunità locali, consentendo loro di "federarsi" in un'unica entità giuridica o di aggregarsi a una CER esistente. In ambito ecclesiale questo può tradursi nella partecipazione di più parrocchie ad una medesima configurazione/CER a seconda della loro ubicazione. Potrebbe anche consentire la costituzione di un'unica CER che si estenda su più diocesi. In questo contesto, il ruolo delle diocesi nella creazione di "comunità di comunità", ovvero grandi CER che includono molteplici sottinsiemi (rappresentati dalle configurazioni delle singole cabine primarie presenti sul territorio diocesano) risulta interessante.

### 3.1.2 Alcune osservazioni

Non esistono soluzioni precostituite ed occorre considerare che la forma giuridica è un elemento cardine per la gestione della CER nel tempo. Infatti, la forma giuridica scelta avrà implicazioni su vari aspetti chiave della Comunità, come ad esempio: la proprietà degli impianti, il modello di finanziamento, il trattamento fiscale, le responsabilità delle persone associate, la partecipazione e il modello di governance.



In ogni caso, quale che sia la forma giuridica prescelta, raccomandiamo di preferire enti con personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, dotati di uno Statuto che delinei una governance chiara e che preveda la possibilità per ogni partecipante di recedere *ad nutum*.

## 3.2 LE CER E IL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Il diritto particolare potrebbe prevedere la necessità della **licenza dell'Ordinario** sia per l'installazione di un impianto fotovoltaico sia per la costituzione e la partecipazione a un'associazione o a una società o ad altro ente.

A proposito, l'allegato C dell'Istruzione in Materia Amministrativa della CEI del 2005 include tra gli **atti di straordinaria amministrazione** «8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore [...] 9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale; 10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali; 11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo».

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni canoniche, è opportuno che l'Ordinario valuti:

1. per quanto attiene agli eventuali lavori necessari per la costruzione degli impianti sugli immobili di Enti ecclesiastici:
  - a. la loro sostenibilità economica;
  - b. l'eventuale necessità di autorizzazioni. Vista la specificità e la complessità della normativa, si raccomandi di avvalersi di tecnici specializzati;
  - c. il profilo professionale e reputazionale dei soggetti coinvolti nei lavori di costruzione;
  - d. la presenza di eventuali vincoli architettonici e paesaggistici (si veda in merito il paragrafo successivo).
  
2. Per quanto attiene alla CER:
  - a. la sua sostenibilità economica, anche attraverso gli studi di fattibilità e i *business plan* realizzati. A tal fine sarà anche necessario valutare il contratto con cui vengono stabilite le regole per ripartire fra i membri i ricavi derivanti dall'energia prodotta;
  - b. la natura giuridica dell'ente che si intende costituire



ai fini della gestione della stessa CER e il suo Statuto. In particolar modo, si consiglia di scegliere enti dotati di personalità giuridica, cioè di autonomia patrimoniale, in modo tale che eventuali futuri creditori della CER non possano intaccare i beni dell'ente ecclesiastico;

- c. il profilo reputazionale dei soggetti coinvolti come membri della CER.

### 3.3 LE CER E I VINCOLI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

I beni mobili e immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che siano dichiarati di interesse culturale o siano realizzati da più di settant'anni<sup>(1)</sup> sono sottoposti a tutela dello Stato e di conseguenza soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, noto come Codice dei beni Culturali e del Paesaggio a meno che non siano risultati privi di interesse a seguito di procedimento di "verifica di interesse culturale". (D.Lgs. 42/2004 artt. 12-16).

Il vincolo architettonico vuole dunque salvaguardare gli edifici vincolati o sottoposti a tutela per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura assicurando la conservazione del patrimonio culturale e favorendone la valorizzazione e fruizione. È dunque da considerare che su tali beni è possibile realizzare interventi di manutenzione -anche ordinaria-, restauro o modifica soltanto dopo aver avuto autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio. (D.Lgs. 42/2004 art. 21 comma 4).

Secondo gli accordi intercorsi tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica le richieste di autorizzazione di cui sopra debbono essere

---

1 Legge 4 agosto 2017, n. 124 comma 175 lettera C

inoltrate non direttamente dall'ente proprietario, bensì attraverso il Vescovo diocesano. Normalmente presso ogni Curia si trova un delegato del Vescovo diocesano per i rapporti con la Soprintendenza, al quale compete la gestione delle pratiche e il loro invio agli organismi periferici del Ministero<sup>(2)</sup>. Le pratiche di verifica di interesse culturale debbono invece essere inoltrate dalla Curia diocesana al Segretariato regionale del MIC e alla competente Soprintendenza, tramite l'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici.

Il **vincolo paesaggistico** è un limite che la legislazione italiana prevede al fine di tutelare terreni o immobili di particolare valore storico, ambientale o culturale, tenendo sotto controllo la realizzazione di opere edilizie e di infrastrutture in questi contesti. È comunque possibile intervenire su un terreno o un immobile che è sottoposto a vincolo, richiedendo una specifica autorizzazione. Il vincolo paesaggistico è anch'esso disciplinato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. In particolare, le disposizioni che all'interno del Codice regolamentano il vincolo paesaggistico sono l'articolo 136 e l'articolo 142.

L'art. 136, modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008, definisce "immobili ed aree di notevole interesse pubblico":

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di

---

2 Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26/01/2005 art. 1 comma 2 lettera C

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.


La decisione di autorizzare o meno interventi edilizi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico può spettare al Comune o alla Regione, su parere della Soprintendenza ai Beni paesaggistici e ambientali.

Per sapere con esattezza se un'area è sottoposta o meno a vincolo paesaggistico, è possibile consultare le carte del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). In alternativa è possibile richiedere il *Certificato di sussistenza di vincolo paesistico* all'ufficio competente della Provincia o della Regione di appartenenza. La consultazione delle tavole e la comprensione delle norme può essere complessa e necessita solitamente dell'ausilio di un tecnico esperto.

Anche l'installazione dei pannelli fotovoltaici, ovviamente, rientra nella disciplina paesaggistica del D.lgs. 42/2004. Per rispondere alla sfida della transizione energetica, della decarbonizzazione e dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, il Decreto-legge 17/2022 ha previsto, all'articolo 9, comma 1, alcune misure per semplificare e favorire la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

*“L'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici [...], è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.”*

La Legge di conversione 34/2022 ha specificato che, anche per gli immobili situati nei centri storici soggetti a vincoli, l'installazione è libera se avviene con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spa-



zi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Vista la specificità e la complessità della normativa nonché le possibili conseguenze anche penali in caso di sua violazione, si raccomanda di avvalersi di tecnici specializzati.

# 3

## ROADMAP

Il procedimento di costituzione di una CER può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:

- 1) fase di formazione, sensibilizzazione e discernimento;
- 2) fase di studio preliminare;
- 3) campagna di raccolta adesioni;
- 4) progettazione dell'impianto e studio di fattibilità;
- 5) fase di costituzione della CER;
- 6) attivazione e Accesso agli incentivi;
- 7) realizzazione impianto – finanziamento;
- 8) fase gestionale della CER .

### 4.1 FASE DI FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E DISCERNIMENTO



Per la Chiesa, il percorso di valutazione ed eventuale costituzione di una CER non può e non deve essere l'iniziativa di un singolo individuo o singolo ente/ufficio ma deve essere l'espressione di comunità, attraverso il massimo coinvolgimento delle varie realtà parrocchiali o diocesane, in particolar modo di coloro cui è affidata la promozione delle attività caritative, delle iniziative di pastorale sociale e l'amministrazione dei beni.

- **Percorso di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza e delle istituzioni**, attraverso un confronto il più ampio possibile con enti e istituzioni che operano in un territorio ecclesiale e no; in questa fase l'attenzione deve essere posta alla possibilità di coinvolgere direttamente fasce della popolazione in condizione di vulnerabilità sociale e/o energetica;
- **Individuare promotori della CER;**
- **Definire l'ambito territoriale**, assicurandosi, per potere usufruire della valorizzazione e dell'incentivazione dell'energia condivisa, che i soggetti coinvolti rientrino nell'ambito della stessa cabina primaria, consultando l'apposita mappatura delle cabine;
- **Riflessione sulla consapevolezza quanto alle abitudini di consumo energetico;**
- **Riflessione sul dispositivo di accompagnamento necessario.** La fase iniziale può mettere in risalto importanti potenzialità in termini comunitari. Il coinvolgimento attivo di persone che vivono condizioni di fragilità e vulnerabilità richiede una riflessione specifica e la previsione di un percorso di coinvolgimento e costruzione della fiducia, da modulare a seconda dei casi specifici.

## 4.2 FASE DI STUDIO PRELIMINARE

- **Avvalersi di professionisti o consulenti** per lo studio di fattibilità e implementazione della CER, confrontando vari specialisti e verificandone la professionalità;
- **Analisi delle situazioni di povertà energetica.** Particolare cura andrà posta nello studio delle modalità necessarie a garantire il coinvolgimento attivo di persone e comunità che vivono condizioni di fragilità sociale, attraverso modalità e approcci specificamente pensati a questo scopo, con lo scopo di fare di queste persone e comunità dei soggetti attivi e protagonisti del percorso intrapreso;
- **Raccolta adesioni dei soggetti aderenti:** persone fisiche,

- persone giuridiche (anche enti morali e religiosi), piccole e medie imprese e pubbliche amministrazioni;
- **Analisi e simulazione dei profili di consumo e produzione dei soggetti aderenti.** È importante l'analisi delle curve di carico in modo da massimizzare la quantità di energia prodotta dall'impianto e consumata dagli aderenti alla CER. Per un'analisi di questo tipo è possibile fare ricorso al simulatore GSE disponibile al link [www.autoconsumo.gse.it](http://www.autoconsumo.gse.it)). E' anche disponibile l'applicativo web **RECON - Renewable Energy Community ecONomic simulator**- progettato da ENEA;
  - **Simulazione degli effetti economici del regime di incentivazione e opzioni di finanziamento** (per una simulazione di questo tipo è possibile fare ricorso al simulatore GSE disponibile al link [www.autoconsumo.gse.it](http://www.autoconsumo.gse.it)).

## 4.3 CAMPAGNA DI RACCOLTA ADESIONI

Valutare i potenziali membri della comunità energetica considerando che la CER può gestire **una o più configurazioni di autoconsumo**. Per il calcolo dell'energia condivisa e relativi benefici economici, tuttavia, tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla **medesima cabina primaria della rete elettrica**. Sarà pertanto possibile coinvolgere soggetti per la costituenda CER tenendo conto però che la condivisione dell'energia (e relativi incentivi) avverrà sempre a livello di singola configurazione con il perimetro della cabina primaria. Sul sito del GSE è possibile consultare la Mappa interattiva delle aree afferenti alla medesima cabina primaria presenti sul territorio nazionale.

È necessario raccogliere dai potenziali membri della comunità il consenso al trattamento dei dati e il numero della loro fornitura (POD). Bisogna inoltre effettuare una valutazione dei profili di consumo delle utenze coinvolte, fare il dimensionamento degli impianti di produzione ed eventuali sistemi di accumulo, un'analisi degli scenari ed ipotesi di progetto.

## 4.4 PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO E STUDIO DI FATTIBILITÀ

- **Elaborare un *business model* ed un *business plan***, per valutare le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie:
  - **BUSINESS MODEL:** modello di *business*, con il quale si stabilisce con precisione cosa bisogna fare e come sulla base del fabbisogno energetico, della disponibilità di spazi su cui installare gli impianti;
  - **BUSINESS PLAN:** indica che cosa, quanto tempo e quante risorse sono necessarie per raggiungere i propri obiettivi, dove e come si reperiranno le risorse economiche per iniziare e come verranno spese queste risorse.

Valutare le tipologie di impianto a fonti rinnovabili che si vogliono realizzare ed individuare l'area o le aree su cui si intende installare l'impianto o gli impianti a servizio della comunità, verificando che siano sottese alla medesima cabina primaria (così da rientrare nella stessa configurazione per la condivisione dell'energia), acquisendo tutte le informazioni utili, con riferimento all'esistenza di eventuali **vincoli**.

## 4.5 FASE DI COSTITUZIONE DELLA CER

- **Definire gli obiettivi della CER;**
- **Messa in opera di un dispositivo di accompagnamento pastorale** rivolto alla promozione del protagonismo di persone e comunità, specialmente di coloro che vivono condizioni di fragilità e vulnerabilità. Tale percorso di accompagnamento permetterà di definire gli elementi necessari in termini di aumento della consapevolezza, coinvolgimento progressivo dei membri, partecipazione, animazione territoriale, nella costruzione di percorsi orientati alla dimensione educativa e sociale;



- **Scelta della forma giuridica.** Associazione riconosciuta, fondazione di partecipazione, cooperativa, impresa sociale (vedi par. 3.1), dopo un'attenta consultazione con professionista competente;
- **Organo di governo e controllo;**
- **Criteri di riparto dei benefici economici** derivanti dagli incentivi tra gli aderenti e/o la sua destinazione (totale o parziale) a terzi;
- **Redazione di uno statuto** contenente la regolamentazione interna di gestione e la determinazione della ripartizione dei benefici. La CER ha piena libertà nello stabilire le proprie regole interne. Elementi da inserire:
  - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  - o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
  - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale,

- compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
  - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative del GSE, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- **Individuare il soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa e regolare i rapporti tra i clienti finali di una CER** (ad esempio tramite un Regolamento di ripartizione benefici economici e servizi erogati dalla CER);
  - **Attivazione del contratto con il GSE per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso.**

Fatta una verifica sulle utenze e le proprietà degli aderenti alla CER per accertarne la distribuzione nelle aree convenzionali di riferimento per le cabine primarie, si procede alla costituzione del soggetto giuridico CER. Qualora gli aderenti siano distribuiti tra più di una cabina primaria, la CER potrà attivare anche più di una configurazione, una per ogni cabina primaria. Sul sito del GSE è possibile consultare la [Mappa interattiva delle cabine primarie \(gse.it\)](https://www.gse.it/it/risorse/interattiva-mappa-cabine-primarie) presenti sul territorio nazionale. Inserendo un indirizzo specifico o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria. Ogni configurazione può ricomprendere più di un impianto.

In questa fase, una volta richiesti i preventivi di connessione per gli impianti ove necessari (fino a 200 kW su edificio esiste infatti un iter di connessione semplificato che non richiede preventivo), è possi-

bile richiedere al GSE la valutazione preliminare di ammissibilità al servizio di autoconsumo diffuso, per ciascuna delle configurazioni nel perimetro della CER.

## 4.6 REALIZZAZIONE IMPIANTI – FINANZIAMENTO

Come richiamato in precedenza, **solo gli impianti di nuova costruzione o nuove sezioni di impianti esistenti, entrati in esercizio dopo il 16/12/2021 e solo se entrati in esercizio dopo la costituzione giuridica di una CER beneficeranno degli incentivi.**

**Per gli impianti entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, 16 dicembre 2021, dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione CER.**

Per la realizzazione degli impianti, i membri produttori ricorrono a risorse proprie o, nel caso in cui queste non fossero sufficienti, possono ricorrere a finanziamenti di soggetti terzi. Le modalità di finanziamento più frequentemente adottate sono:

1. finanziamenti statali o regionali agevolati o contribuiti a fondo perduto;
2. sostegno di soggetti privati (ad esempio Fondazioni);
3. finanziamenti mediante istituti bancari;
4. finanziamenti da parte di Utility o ESCo i quali sostengono l'investimento iniziale;
5. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili da includere in configurazioni di CER localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti con l'obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt fino al 30 giugno 2026. La presentazione delle domande per i contributi PNRR avviene tramite richiesta telematica

sul portale dedicato **entro il 31 marzo 2025** o fino all'esaurimento delle risorse e, le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso ai fondi. In maniera simile a quanto avviene per le tariffe incentivanti, anche in questo caso il contributo erogabile è più alto per impianti di minor taglia: il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del contributo a fondo perduto è di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, di 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW e di 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW. Tra le spese ammissibili figurano la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo, comprese le opere edili necessarie e il collegamento alla rete, e, (in misura non superiore al 10% dell'importo totale) anche gli studi di fattibilità, la progettazione e le indagini geologiche, la direzione lavori e i collaudi.

**Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti, nei limiti delle spese ammissibili e dei costi di investimento massimi (sempre al netto dell'IVA) in funzione della taglia di potenza. L'accesso a tali contributi determina una decurtazione della tariffa incentivante secondo quanto definito nelle Regole Operative GSE. Tale decurtazione non è però applicabile all'energia prelevata da enti religiosi.**

È stabilito, inoltre, che il **soggetto beneficiario del contributo in conto capitale (PNRR) debba essere il soggetto che sostiene l'investimento** per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo e che sia membro della CER come produttore o cliente finale o la CER stessa. Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario. In merito ai contributi a fondo perduto di origine pubblica, è importante verificare sempre la compatibilità di questi con le tariffe incentivanti e in particolare che non abbiano intensità superiore al 40% dei costi di investimento sostenuti.



Sebbene gli impianti possano essere di proprietà della CER stessa, in quanto soggetto giuridico autonomo, è preferibile che quelli per i quali l'ente religioso abbia sostenuto l'investimento siano di proprietà dell'ente stesso. In tal modo, potrà godere dell'autoconsumo, dei ricavi da vendita sia qualora faccia parte della CER, sia qualora decida di recedere.

## 4.7 ATTIVAZIONE E ACCESSO AGLI INCENTIVI

A seguito della messa in esercizio degli impianti, il soggetto referente per la comunità presenta istanza al GSE per ottenere gli incentivi e i benefici derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno della comunità (richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso).

Il referente può richiedere al GSE una **verifica preliminare di ammissibilità** al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Se si vuol far coincidere la data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso con la data di entrata in esercizio del singolo impianto, la domanda di accesso alle tariffe incentivanti dovrà essere presentata entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti. In caso di presentazione della richiesta di accesso successiva a tale termine, si perde il diritto all'incentivo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di invio della richiesta, e la data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso coinciderà con il giorno successivo a quello di invio della richiesta al GSE, anziché coincidere con il giorno di entrata in esercizio degli impianti.

Viene pertanto presentata formalmente da parte del Referente della CER, la domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. In caso di esito positivo, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all'invio del provvedimento

di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la **regolazione del servizio per l'auto-consumo diffuso**.

## 4.8 FASE GESTIONALE DELLA CER

Terminato questo iter, la CER diventa operativa e comincia la fase della sua gestione, che comprenderà le seguenti aree di attività:

- 1) Gestione tecnica: monitoraggio dei flussi energetici e della produttività degli impianti;
- 2) Gestione amministrativa: gestione dei membri della CER e rapporto con il GSE;
- 3) Gestione finanziaria: gestione dei flussi economici e ripartizione dei benefici economici.



## ALCUNE IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Al termine della riflessione generale sulle CER, è bene sottolineare alcuni aspetti che non devono essere trascurati nel corso dei percorsi avviati:

- 1) È opportuno che la diocesi interessata alla realizzazione di CER costituisca un gruppo di lavoro che coinvolga gli uffici interessati, sia pastorali che amministrativi, e le figure tecniche con competenze economiche, finanziarie, giuridiche e caritative. Tale gruppo di lavoro farà sì che i progetti locali siano coerenti con un indirizzo diocesano comune, permettendo di “unire le forze” tra più soggetti ed evitando un’eccessiva frammentazione delle iniziative;
- 2) Avviare un percorso di maturazione e sensibilizzazione del territorio sul tema CER, in particolare tramite il coinvolgimento delle famiglie e persone più vulnerabili;
- 3) Esistono organizzazioni e istituzioni che possono rappresentare una fonte importante di informazione e fornire strumenti operativi (ad es. Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, GSE, ARERA, ENEA, Confcooperative, Renael, Legambiente, etc.);
- 4) È importante mantenere sempre un equilibrio tra le preoccupazioni di ordine tecnico/ giuridico e le prospettive dell’iniziativa in termini di animazione delle comunità e di promozione del protagonismo delle persone e delle comunità fragili;
- 5) Nell’individuare consulenti, *player*, operatori nelle varie fasi di costituzione della CER, è consigliabile interloquire con più operatori, effettuando opportune verifiche senza prendere decisioni affrettate;

- 6) Avvalersi della collaborazione di consulenti esperti e professionali sul territorio;
- 7) Valutare attentamente la sostenibilità economica del progetto. Dal momento che la CER prevede libero ingresso/uscita dei membri, è importante che il *business plan* sia sostenibile, massimizzando l'adesione del più ampio numero di soggetti alla CER, purchè compatibili giuridicamente, economicamente e moralmente;
- 8) Valutare la forma giuridica più idonea al contesto specifico;
- 9) È necessario costituire la CER prima di completare la realizzazione degli impianti. Ciò non esclude la possibilità di avviare studi preliminari;
- 10) Sebbene il percorso di promozione e realizzazione di una CER è proprio delle diocesi e delle comunità locali, il Tavolo Tecnico della CEI è a disposizione con il proprio Servizio Orientamento per fornire informazioni, chiarimenti e interlocuzioni con professionisti a supporto delle chiese in Italia.





## GLOSSARIO

**ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori.

**AUTOCONSUMATORE DI ENERGIA RINNOVABILE:** è un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

**CABINA PRIMARIA:** Una Cabina Primaria è un nodo fondamentale in un sistema elettrico, riceve elettricità dalle linee in Alta Tensione della Rete di Trasmissione Nazionale per trasformarla in Media Tensione e distribuirla capillarmente a cittadini e imprese.

**CACER:** Con la sigla CACER si indicano le Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile. Queste comprendono: 1) I "Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione, configurazione utile a valorizzare aree e superfici comunali anche lonta-

no dai principali centri di consumo dell'ente locale, spesso localizzati in aree vincolate come i centri storici. 2) I "Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili" utilizzabili dove una o più utenze comunali siano ubicate all'interno di un edificio o condominio in cui siano presenti altri clienti finali/produttori diversi dal Comune, come nel caso di un edificio misto pubblico-privato con più utenze. 3) Le "Comunità energetiche rinnovabili" che prevedono il coinvolgimento di diversi altri clienti finali e/o produttori del territorio.

Tali configurazioni si differenziano per tipologie di partecipanti ammessi, soggettività giuridica richiesta, possibilità di ricorso ai fondi PNRR e tipologia di rimborsi tariffari previsti.

**CEC:** Comunità Energetiche di Cittadini (oggetto della direttiva 2019/944). A differenza delle CER, le CEC possono attuare solo politiche di gestione dell'elettricità non necessariamente prodotte con fonti rinnovabili. La CEC non ha ancora trovato diritto di cittadinanza in Italia.

**CER:** Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico che

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

**ENEA:** Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Ente pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati

alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.

**ENERGIA CONDIVISA:** L'energia elettrica condivisa è, in ogni ora, il minimo tra la somma dell'energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell'energia elettrica prelevata dalla rete da parte dei componenti di una configurazione all'interno di una comunità energetica in una determinata ora.

**FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI (FER):** Una FER è una qualunque fonte energetica primaria di tipo rinnovabile.

**GSE:** Gestore Servizi Energetici. È il garante e il promotore dello sviluppo sostenibile del Paese. Affianca cittadini, professionisti, imprese ed enti locali per sostenere progetti di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica.

**PROSUMER:** Il prosumer è un cliente finale di energia elettrica che, oltre a essere consumatore (consumer), diventa anche produttore grazie all'installazione di un impianto FER.

**REFERENTE:** Il referente è quel soggetto a cui viene conferito, congiuntamente dai produttori e dai consumatori finali presenti all'interno di una comunità energetica, il mandato per la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e per la sottoscrizione del contratto per l'ottenimento dei benefici previsti da questo servizio.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



*Documento a cura del Tavolo Tecnico sulle Comunità Energetiche  
Rinnovabili all'interno della Segreteria Generale della Conferenza  
Episcopale Italiana, contatto: [tavoloenergia@chiesacattolica.it](mailto:tavoloenergia@chiesacattolica.it)*



